



## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

*(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847)*

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 08/03/2021

Aggiornato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 09/03/2026

## Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE.....	5
<b>Articolo 1 Oggetto del regolamento.....</b>	<b>5</b>
<b>Articolo 2 Definizioni e disposizioni generali.....</b>	<b>5</b>
<b>Articolo 3 Presupposto del canone.....</b>	<b>6</b>
<b>Articolo 4 Soggetto passivo .....</b>	<b>7</b>
<b>Articolo 5 Soggetto attivo .....</b>	<b>7</b>
TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO .....	8
<b>Articolo 6 Presentazione della domanda e rilascio della concessione o     autorizzazione .....</b>	<b>8</b>
<b>Articolo 7 Tipi di occupazione .....</b>	<b>10</b>
<b>Articolo 8 Occupazioni temporanee.....</b>	<b>10</b>
<b>Art. 9 Occupazioni d’urgenza .....</b>	<b>11</b>
<b>Articolo 10 Titolarità della concessione e subentro .....</b>	<b>12</b>
<b>Articolo 11 Rinnovo, proroga e disdetta.....</b>	<b>13</b>
<b>Articolo 12 Modifica, sospensione e revoca d’ufficio .....</b>	<b>14</b>
<b>Articolo 13 Decadenza ed estinzione della concessione .....</b>	<b>14</b>
<b>Articolo 14 Occupazioni abusive.....</b>	<b>15</b>
TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE .....	16
<b>Articolo 15 Istanze per i messaggi pubblicitari.....</b>	<b>16</b>
<b>Articolo 16 Tipologie di impianti pubblicitari .....</b>	<b>18</b>
<b>Articolo 17 Titolarità e subentro nelle autorizzazioni .....</b>	<b>18</b>
<b>Articolo 18 Rinnovo, proroga e disdetta.....</b>	<b>19</b>
<b>Articolo 19 Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione all’esposizione     pubblicitaria .....</b>	<b>20</b>
<b>Articolo 20 Decadenza ed estinzione della autorizzazione .....</b>	<b>20</b>
<b>Articolo 22 Le esposizioni pubblicitarie abusive .....</b>	<b>21</b>
<b>Articolo 23 Il Piano generale degli impianti pubblicitari .....</b>	<b>21</b>
TITOLO IV – TARIFFE .....	21
CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI.....	21
<b>Articolo 24 Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni     di suolo pubblico.....</b>	<b>21</b>
<b>Articolo 25 Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni     pubblicitarie .....</b>	<b>22</b>
<b>Articolo 26 Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici .....</b>	<b>23</b>
<b>Articolo 27 Determinazione delle tariffe annuali per l’occupazione delle aree     appartenenti al demanio patrimonio indisponibile.....</b>	<b>23</b>

<b>Articolo 28 Determinazione delle tariffe annuali per la diffusione dei messaggi pubblicitari .....</b>	<b>23</b>
<b>Articolo 30 Canone per le insegne d’esercizio.....</b>	<b>25</b>
<b>Articolo 31 Occupazioni non assoggettate al canone .....</b>	<b>25</b>
<b>Articolo 32 Riduzioni del canone .....</b>	<b>25</b>
<b>Articolo 33 Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità .....</b>	<b>26</b>
<b>Articolo 34 Gestione del servizio Pubbliche Affissioni .....</b>	<b>26</b>
<b>Articolo 35 Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni .....</b>	<b>27</b>
<b>Articolo 36 Riduzione del canone Pubbliche Affissioni .....</b>	<b>27</b>
<b>Articolo 37 Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni .....</b>	<b>28</b>
<b>Articolo 38 Modalità per l’espletamento del servizio delle pubbliche affissioni .....</b>	<b>28</b>
<b>TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI .....</b>	<b>29</b>
<b>Art. 39 Modalità e termini per il pagamento del canone .....</b>	<b>29</b>
<b>Art. 40 Rimborsi e compensazione .....</b>	<b>30</b>
<b>Articolo 41 Accertamenti - Recupero canone .....</b>	<b>30</b>
<b>Articolo 42 Sanzioni e indennità.....</b>	<b>30</b>
<b>Articolo 43 Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico.....</b>	<b>31</b>
<b>Articolo 44 Autotutela .....</b>	<b>32</b>
<b>Articolo 45 Riscossione coattiva.....</b>	<b>32</b>
<b>TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE.....</b>	<b>32</b>
<b>Articolo 46 Passi carrabili e accessi a raso .....</b>	<b>32</b>
<b>Articolo 47 Occupazione con impianti di distribuzione carburante .....</b>	<b>33</b>
<b>Articolo 48 Occupazioni dello spettacolo viaggiante .....</b>	<b>33</b>
<b>Articolo 49 Pubblici Esercizi – occupazione con stazionamento di persone.....</b>	<b>34</b>
<b>Articolo 49-bis.....</b>	<b>35</b>
<b>Indicazioni tecniche per le occupazioni di suolo da parte di attività commerciali e artigianali.....</b>	<b>35</b>
<b>Articolo 50 Attività di propaganda elettorale .....</b>	<b>36</b>
<b>Articolo 51 Occupazione con elementi di arredo.....</b>	<b>37</b>
<b>Articolo 52 Esposizione merci fuori negozio .....</b>	<b>37</b>
<b>Articolo 53 Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere.....</b>	<b>37</b>
<b>Articolo 54 Occupazioni per traslochi .....</b>	<b>38</b>
<b>Articolo 55 Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione.....</b>	<b>38</b>
<b>TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE.....</b>	<b>39</b>
<b>Articolo 55-bis Particolari tipologie di esposizione pubblicitaria.....</b>	<b>39</b>
<b>Articolo 56 Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - “camion vela” .....</b>	<b>39</b>
<b>Articolo 57 Pubblicità realizzata su carrelli supermercati.....</b>	<b>40</b>
<b>Articolo 58 Frecce direzionali – Pre-insegne .....</b>	<b>40</b>

<b>Articolo 59 Locandine .....</b>	<b>40</b>
<b>Articolo 60 Dichiarazioni per particolari fattispecie .....</b>	<b>40</b>
<b>Articolo 61 Regime transitorio.....</b>	<b>41</b>
<b>Articolo 62 Disposizioni finali.....</b>	<b>41</b>
Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO.....	43
Allegato B - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI PER ESPOSIZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI.....	44

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE**

### **Articolo 1**

#### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D. Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Segrate del canone patrimoniale di concessione o autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019.
2. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA) e qualunque canone ricognitorio / concessorio comunale e provinciale, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio.
4. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.
5. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorre dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

### **Articolo 2**

#### **Definizioni e disposizioni generali**

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
  - a) occupazione: come definita al successivo articolo 3, comma 1, lett. a), l'occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di pubblico passaggio o d'uso, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali;
  - b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
  - c) canone: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);
  - d) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone.
2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.
2. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana e Regolamento Manomissione Suolo Pubblico. Allo scadere della concessione

o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.

3. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.

5. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.

6. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.

7. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.

8. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.

9. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.

10. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

### **Articolo 3 Presupposto del canone**

1. Il canone è dovuto per:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

Fermo restante il disposto del comma 818, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819.

2. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi e alle autorizzazioni specifiche per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

#### **Articolo 4 Soggetto passivo**

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della l. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

4 L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art.1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.

1. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

6. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto, da parte del titolare della medesima. In caso di reiterata morosità degli affittuari, e comunque prima di attivare la procedura di cui all'art. 12, il Comune deve informare il licenziatario titolare con indicazione dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento.

#### **Articolo 5 Soggetto attivo**

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Segrate.

2. In caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario responsabile a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone.

3. Il Comune, ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'Albo di cui all'art.53 del medesimo decreto, la gestione del canone ivi compreso i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art.1, comma 179 della Legge 296/2006 e riscossione coattiva del canone stesso.

4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di funzionario responsabile spettano al concessionario, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio comunale in ordine al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.

## **TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO**

### **Articolo 6**

#### **Presentazione della domanda e rilascio della concessione o autorizzazione**

1. L'occupazione permanente o temporanea di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione o di autorizzazione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.
2. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente.
3. Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda va presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione al fine di consentire la conclusione del procedimento, salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza. Qualora sia necessario acquisire il parere di altri enti, il termine è elevato a 60 giorni. Il calcolo del termine di 30 giorni (o altro termine indicato nel provvedimento) decorre dalla data di protocollazione della domanda al Comune. L'ufficio competente entro la scadenza prevista emette il provvedimento espresso e dunque in nessun caso lo scadere del termine determina assenso all'occupazione.
4. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità i seguenti elementi:
  - a) I dati anagrafici del richiedente, con indicazione del codice fiscale, partita IVA, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente;
  - b) L'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi sottostanti e l'uso particolare a cui si intende assoggettare l'area;
  - c) Entità espressa in metri quadrati e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
  - d) La descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto. Dovrà essere allegata una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta utile per l'istruttoria (disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione);
  - e) L'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione o autorizzazione nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per l'occupazione oltre a copia della polizza RC a favore degli eventuali fruitori dell'area occupata per lo svolgimento di attività economiche.
5. In caso di modifica dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire è quella descritta al comma 5 del presente articolo. In caso

di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.

6. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "*Testo Unico sulla documentazione amministrativa*".

7. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, l'ufficio richiede al soggetto che ha presentato la domanda di corrispondere al Comune anche le spese di istruttoria.

8. La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al comma 5, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 20 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. La comunicazione di integrazione della domanda inviata dall'ufficio sospende i termini entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

9. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.

10. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del vigente Regolamento in materia di manomissione e ripristino del suolo pubblico.

10 bis. Per le occupazioni temporanee necessarie per la cura e il mantenimento del verde privato (es. potature alberature, siepi, etc..) o di altra natura (es. abbattimento alberi), si applica la disciplina del vigente Regolamento per la Tutela del Verde Urbano.

11. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici. Qualora la comunicazione di cui al periodo precedente non pervenga entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, è dovuta un'indennità pari al 10% del canone annuo che si sarebbe dovuto versare a seguito del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione.

12. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.

13. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla alla Polizia Locale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di 10 giorni dalla data della relativa richiesta.

14. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:

- a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
- c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dai regolamenti comunali vigenti, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per il ripristino dello stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.

Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

15. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente anche tramite l'eventuale competente Concessionario con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione nonché l'addebito delle somme previste dal precedente comma 11.

16. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti all'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.

17. Il provvedimento di concessione o autorizzazione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto all'articolo 8 in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.

18. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

19. La copia del provvedimento amministrativo deve essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio della concessione/autorizzazione al soggetto concessionario se previsto delle attività di accertamento e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

## **Articolo 7 Tipi di occupazione**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni e non superiore a 3 anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore a 365 giorni e possono essere giornaliere, settimanali, mensili che, se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.
2. La concessione e l'autorizzazione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarla o revocarla per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

## **Articolo 8 Occupazioni temporanee**

1. Sono esenti dal pagamento del canone e non necessitano di autorizzazione:

- a) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- b) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- d) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- e) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- f) le occupazioni di durata non superiore a 1 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture.

Sono esenti dal pagamento, ma necessitano di preventiva autorizzazione del competente Ufficio:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione;
- c) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
- d) le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;

2. Per le occupazioni temporanee viene rilasciata autorizzazione, previa richiesta protocollata dall'interessato, inviata almeno 30 giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente.

3. Qualora l'occupazione del suolo richiedesse la chiusura di una via, la modifica della circolazione o comunque la rimozione di eventuali veicoli in sosta, il richiedente, oltre al canone, dovrà versare € 100,00= per spese di istruttoria necessarie a coprire i maggiori costi dovuti all'emissione dell'ordinanza, al controllo della segnaletica e al servizio di rimozione dei veicoli.

## **Art. 9 Occupazioni d'urgenza**

1 Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione.

2 L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione/autorizzazione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza

di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo

3. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

## **Articolo 10**

### **Titolarità della concessione e subentro**

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:

a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;

b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;

c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;

d) versare il canone alle scadenze previste;

e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.

f) di rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.

g) Custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;

h) Rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.

3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.

4. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.

5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.

6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'occupazione è considerata abusiva.

7. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione o del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell'atto di concessione o di autorizzazione, nell'ambito della quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario.

8. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:

a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario, questi ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.

b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata:

1) la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato ove sia presentata prima della data da cui decorre il diritto di occupazione. Non sono rimborsabili le spese sostenute dal Concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo;

2) per le concessioni temporanee: verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di comunicazione della rinuncia, purché la stessa sia presentata entro il termine di scadenza della concessione.

## **Articolo 11**

### **Rinnovo, proroga e disdetta**

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico come rilasciato ai sensi dell'articolo 6 è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata istanza al competente ufficio comunale.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità previste dall'art. 6 del regolamento almeno 30 giorni prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di dieci giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.

Il periodo di rinnovo è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore all'intera durata dell'occupazione.

3. La proroga non è ammessa, salvo casi particolari relativi a occupazioni edilizie, caso di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico.

4. L'istanza di proroga deve essere presentata prima del termine dell'occupazione. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore, all'intera durata dell'occupazione.

5. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza della concessione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione.

6. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

7. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione dipende da causa di forza maggiore.

## **Articolo 12**

### **Modifica, sospensione e revoca d'ufficio**

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.

2. L'atto di modifica deve indicare l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

3. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.

4. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.

5. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

6. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite pec, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.

## **Articolo 13**

### **Decadenza ed estinzione della concessione**

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:

a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;

b) l'uso improprio del suolo pubblico;

c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;

d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;

e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le autorizzazioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'ufficio competente predispone una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario. Nell'ipotesi di emissione di provvedimento di decadenza, l'ufficio comunica le contestazioni al concessionario e assegna un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, l'ufficio ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione o autorizzazione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.

Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

3. Sono cause di estinzione della concessione:

a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.

4. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

## **Articolo 14 Occupazioni abusive**

1. Sono abusive le occupazioni:

a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;

b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;

c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;

d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;

e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;

f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento

2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.

3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico

previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

5. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

## **TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE**

### **Articolo 15**

#### **Istanze per i messaggi pubblicitari**

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune, fatta eccezione per quanto previsto al successivo comma 3 del presente articolo. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione.
2. La pubblicità effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico (es. impianti sportivi, aeroporti, centri commerciali, cinema, stazioni di trasporto pubblico, ecc.) e non visibile all'esterno, non è sottoposta alla preventiva autorizzazione comunale ma è soggetta alla presentazione di dichiarazione di pubblicità e al relativo pagamento del canone, ove non esente.
3. Per le insegne di esercizio, vetrofanie o targhe professionali di superficie non superiore ai 5 metri quadrati, è richiesta la presentazione di una SCIA corredata dall'attestazione del corretto rispetto di prescrizioni e divieti previsti e dagli allegati di rito.
4. L'installazione di cartelli pubblicitari e mezzi pubblicitari di servizio (pensiline bus, quadri turistici, orologi, termometri e simili), qualora posizionati su area pubblica o di cui il Comune abbia la disponibilità, è subordinata a una procedura di evidenza pubblica.
5. Per SCIA e richieste di autorizzazione di impianti pubblicitari è dovuto il pagamento anticipato dei diritti di segreteria nella misura vigente stabilita dalla Giunta Comunale.
6. Il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie è effettuato dall'ufficio competente in materia pubblicitaria, previa acquisizione dei pareri obbligatori e vincolanti del Comando di Polizia Locale, e qualora ne ricorra il caso, della Commissione Paesaggio e degli uffici interessati dal procedimento, oltre al nulla-osta tecnico dell'Ente proprietario della strada, in conformità quanto disposto dall'art. 23 c. 4 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
7. Il soggetto richiedente l'autorizzazione presenta domanda in forma elettronica, allegando alla stessa la seguente documentazione:
  - a) per impianti di dimensione superiore a mq 6, ove ne ricorra l'obbligo ai sensi della normativa vigente, denuncia delle strutture con elaborati grafici e calcoli strutturali relativi alla verifica di staticità ai sensi della vigente normativa;
  - b) bozzetti del mezzo pubblicitario redatti in scala adeguata, con indicazione dei colori corrispondenti all'originale, del materiale con cui è realizzato, delle dimensioni e delle altezze dal suolo;

- c) una o più fotografie riportanti l'edificio o il luogo dove è prevista l'installazione;
- d) una planimetria della zona con indicata la posizione nella quale si intende collocare il mezzo pubblicitario, nonché le distanze da eventuali altri impianti pubblicitari, incroci stradali, cartelli di segnaletica, ecc.;
- e) ricevuta di versamento dei diritti di istruttoria;
- f) dichiarazione di impegno a realizzare gli impianti elettrici in conformità al D.M. n. 37/2008 e alla L. R. n. 31/2015 e ss.mm.ii. nel caso di impianti pubblicitari luminosi;
- g) traduzione dei messaggi pubblicitari scritti in lingua non italiana. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere perizia giurata che attesti quanto dichiarato;
- h) in caso di impianto pubblicitario da installarsi su aree o immobile di proprietà privata, autorizzazione del proprietario dell'immobile o dell'amministratore di condominio;
- i) nulla osta rilasciato da altro Ente pubblico, nel caso si intenda installare un impianto pubblicitario su strada comunale o prospiciente la stessa e visibile da strada appartenente al predetto Ente pubblico.

8. Per le strutture di nuova realizzazione, ai sensi della normativa vigente, dovrà essere presentata idonea pratica edilizia.

9. Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, se la documentazione prodotta risulta completa, l'autorizzazione viene concessa o negata. Lo scadere del termine non determina silenzio assenso.

10. Il termine di 60 gg può essere interrotto una sola volta per richiedere al titolare di integrare la pratica, nel caso non siano stati presentati tutti i documenti necessari o per l'acquisizione d'ufficio di atti o pareri dipendenti da altra Direzione o Ente.

11. L'autorizzazione è rilasciata facendo salvi eventuali diritti di terzi, nonché previo ottenimento di qualsiasi nulla osta o eventuale autorizzazione di competenza di altre autorità o Enti (ANAS, Città Metropolitana, Regione, ENAC, ENAV, etc.).

12. Ogni variazione delle caratteristiche e delle dimensioni dell'impianto deve essere previamente ed espressamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale nelle fattispecie di cui al comma 1 oppure segnalata nelle fattispecie di cui al comma 3. Anche la cessazione della pubblicità deve essere comunicata all'Amministrazione Comunale in modalità telematica.

13. La variazione del messaggio pubblicitario ove non cambino la titolarità, l'ubicazione, la superficie esposta o la tipologia, deve essere comunicata dall'Amministrazione Comunale allegando la documentazione eventualmente richiesta.

14. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente anche tramite l'eventuale competente Concessionario con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione.

15. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di SCIA, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.

16. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:

a) Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.

b) Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.

17. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali, nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

18. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti all'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate

19. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

## **Articolo 16**

### **Tipologie di impianti pubblicitari**

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria sono disciplinati dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente cui si rinvia in quanto compatibile con il presente Regolamento.

## **Articolo 17**

### **Titolarietà e subentro nelle autorizzazioni**

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.

2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:

- a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 90 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento. In caso di mancata installazione entro i termini, la relativa autorizzazione non potrà essere oggetto di rinnovo.
- b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
- d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza, decoro e funzionalità degli impianti;
- e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune, pena l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 42 e 43 del presente Regolamento;
- g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
- i) versare il canone alle scadenze previste.

3. Qualora il messaggio pubblicitario presenti scritte in lingue diverse dall'italiano, l'Amministrazione ha facoltà di chiedere al titolare dell'autorizzazione di riportare sull'insegna stessa la traduzione in lingua italiana con caratteri di pari grandezza.
4. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli estremi della autorizzazione in questione.
5. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.
6. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.
7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 4 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

## **Articolo 18**

### **Rinnovo, proroga e disdetta**

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente. Le SCIA e le autorizzazioni relative a insegne di esercizio e altri mezzi assimilabili hanno durata sino al permanere dell'attività presso la medesima sede, a patto che non subentrino modifiche di qualsiasi natura nell'attività o negli impianti pubblicitari autorizzati, e non necessitano di rinnovo.
2. L'autorizzazione temporanea ha validità sino alla data di scadenza richiesta, comunque inferiore a un anno (365 giorni); il rinnovo può essere concesso una sola volta, per il medesimo periodo dell'autorizzazione in scadenza o inferiore.
3. Il rinnovo delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 si effettua mediante domanda del titolare all'ufficio comunale competente ed è concesso solo ove non si apportino alcuna modifica al mezzo pubblicitario autorizzato e non intervengano variazioni nella titolarità. In nessun caso lo scadere dei 60 giorni dalla presentazione della istanza di rinnovo, determina assenso all'installazione.
4. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
5. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione e comunque prima della cessazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
6. In caso di disdetta anticipata, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla comunicazione di disdetta.

## **Articolo 19**

### **Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione all'esposizione pubblicitaria**

1. Sopravvenute ragioni di pubblico interesse o il venir meno delle condizioni di sicurezza, decoro e funzionalità costituiscono causa espressa di immediata modifica, sospensione o revoca dell'autorizzazione, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica può essere emesso solo previo pagamento del nuovo e/o rettificato importo del CUP.
2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
4. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo dell'autorizzazione, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

## **Articolo 20**

### **Decadenza ed estinzione della autorizzazione**

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:
  - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
  - b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario o difforme da quanto autorizzato;
  - c) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
  - d) il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione.
2. Al soggetto dichiarato decaduto non può essere rilasciata nuova autorizzazione nella stessa posizione per la durata della autorizzazione originaria decaduta.
3. Sono cause di estinzione della concessione:
  - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
  - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.
4. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

## **Articolo 21**

### **Rimozione della pubblicità**

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

## **Articolo 22**

### **Le esposizioni pubblicitarie abusive**

1. Gli Enti procedono alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

## **Articolo 23**

### **Il Piano generale degli impianti pubblicitari**

1. Ai sensi del comma 821 della L.160/2019, per quanto non in contrasto con il presente regolamento, si richiama il piano generale degli impianti vigente.

## **TITOLO IV – TARIFFE**

### **CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI**

## **Articolo 24**

### **Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico**

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) durata dell'occupazione;
- b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) tipologia;
- d) finalità;
- e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.
3. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
4. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.
5. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

## **Articolo 25**

### **Criteria per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie**

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari. È esclusa la superficie relativa agli elementi privi di carattere pubblicitario, quali cornici e strutture di supporto inadeguate alla diffusione pubblicitaria.
2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
6. Il canone è in ogni caso dovuto anche per gli dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
7. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
8. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
9. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.
10. In caso di installazione, su un unico impianto pubblicitario, di una pluralità di segnali turistici o di territorio o di frecce direzionali, anche riferiti a soggetti e ad aziende diversi, la superficie

assoggettabile al canone unico patrimoniale è quella dell'intero impianto oggetto della concessione o dell'autorizzazione. Nell'ipotesi in cui i titolari del provvedimento di concessione o di autorizzazione all'installazione dell'impianto siano diversi, il canone è liquidato distintamente, in proporzione alla superficie del segnale o del gruppo segnaletico posto nella disponibilità di ciascuno di essi.

## **Articolo 26**

### **Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine basata su due categorie tariffarie costituisce l'allegato "A" e allegato "B" del presente Regolamento e ne è parte integrante.

## **Articolo 27**

### **Determinazione delle tariffe annuali per l'occupazione delle aree appartenenti al demanio patrimonio indisponibile**

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade;
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
  - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

## **Articolo 28**

### **Determinazione delle tariffe annuali per la diffusione dei messaggi pubblicitari**

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.

2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade;

- b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
- c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.

3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

4. Nel caso in cui l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

## **Articolo 29**

### **Determinazione del canone**

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria.

Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.

4. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.

5. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

6. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto

## **Articolo 30**

### **Canone per le insegne d'esercizio**

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede o nelle immediate pertinenze di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.

## **Articolo 31**

### **Occupazioni non assoggettate al canone**

Oltre le esenzioni disciplinate dal comma 833 e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento, sono esenti ai sensi del comma 821 lettera f):

- 1) le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata;
- 2) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
- 3) le occupazioni con elementi di arredo urbano, di cui all'art 51 del presente regolamento;
- 4) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
- 5) i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini;

## **Articolo 32**

### **Riduzioni del canone**

1. Ai sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti riduzioni:
  - a) riduzione del canone del 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati;
  - b) riduzione del canone del 50% per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del Comune viene riconosciuta l'esenzione dal canone;
  - c) riduzione del canone del 50% per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a

condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati;

### **Articolo 33**

#### **Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità**

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione e dai soggetti che occupano il suolo pubblico anche in via mediata attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfettaria di Euro 1,00.

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00=. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente

3. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno, attraverso la piattaforma PagoPA di cui all'art.5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82

4. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;

5. Per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.

## **TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI**

### **Articolo 34**

#### **Gestione del servizio Pubbliche Affissioni**

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati per la ripartizione degli stessi si rimanda al vigente Piano generale degli impianti.

3. Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, la ripartizione degli stessi è così determinata:
  - 1) Per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica: 20% per cento.
  - 2) Per le affissioni di natura commerciale: 80 per cento.
4. La superficie complessiva degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni è di mq 1.051,40 suddivisa in base alle seguenti tipologie di spazi espositivi: (elenco esemplificativo)
  - n. 17 Tabelle monofacciali 140x200
  - n. 6 Tabelle monofacciali 200x140
  - n. 1 Stendardi monofacciali 140x100
  - n. 44 Stendardi monofacciali 140x200
  - n. 86 Stendardi bifacciali 140x200
  - n. 8 Stendardi monofacciali 200x140
  - n. 62 Stendardi bifacciali 200x140

### **Articolo 35**

#### **Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni**

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019 applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.
2. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.
3. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

### **Articolo 36**

#### **Riduzione del canone Pubbliche Affissioni**

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
  - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 39;
  - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari;
- f) attività realizzata da concessionari comunali;

2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaiano loghi di attività commerciali, non potrà essere applicata la riduzione del diritto se la superficie dedicata eccede il 15% del foglio formato 70x100.

### **Articolo 37**

#### **Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni**

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti delle Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

### **Articolo 38**

#### **Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni**

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a disposizione del committente l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri

esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione, tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale e all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

## **TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI**

### **Art. 39**

#### **Modalità e termini per il pagamento del canone**

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione qualora l'importo del canone superi Euro 1.500,00=; sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo tre rate) con importi da corrisondersi entro il termine di scadenza dell'autorizzazione;

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione/autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o autorizzazione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 30 aprile; per importi superiori a Euro 1.500= è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 30/7-30/9-30/11, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

3 Nel caso di nuova concessione o autorizzazione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

4 La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

5 Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

6 Non è richiesto il pagamento del canone per somme inferiori ad Euro 5,00=

7 Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art 42 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

20. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

21. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

22. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

#### **Art. 40** **Rimborsi e compensazione**

1. Eventuali somme da rimborsare possono essere compensate con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. L'ufficio comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

#### **Articolo 41** **Accertamenti - Recupero canone**

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Locale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.

3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento-ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

#### **Articolo 42** **Sanzioni e indennità**

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 dell'art.1 della legge 160/2019 e in via residuale dalla legge 689/1981 per le violazioni al Regolamento che non incidono sul canone versato o da versare.

2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:

- a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite

degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione di cui alla lettera H del comma 821 dell'art.1 della legge 160/2019 viene fissata nella misura del 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge .449 del 1997.

4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, di cui all'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000 quantificata in € 100,00=.

5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

### **Articolo 43**

#### **Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico**

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Locale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

#### **Articolo 44 Autotutela**

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, l'ufficio competente può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato.

#### **Articolo 45 Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Tirolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento e riscossione del canone.

### **TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE**

#### **Articolo 46 Passi carrabili e accessi a raso**

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate ad un canone forfettario una tantum di € 80,00= da versare all'atto del rilascio del cartello di autorizzazione concessione.
2. Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.
4. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione come disposto al comma 1.  
Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.
5. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile

alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo.

6. I passi carrabili sono soggetti all'applicazione di un canone patrimoniale da corrispondersi una tantum al rilascio del cartello, la cui misura verrà definita annualmente dall'organo competente.

#### **Articolo 47**

### **Occupazione con impianti di distribuzione carburante**

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.

#### **Articolo 48**

### **Occupazioni dello spettacolo viaggiante**

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 e, in particolare, a scopo esemplificativo:

a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;

b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;

c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;

d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;

e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;

f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature;

g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.

2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.

3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

4. Le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:

- 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
- 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
- 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.

#### **Articolo 49**

#### **Pubblici Esercizi – occupazione con stazionamento di persone**

1. Ai pubblici esercizi e agli esercizi di artigianato alimentare con consumo sul posto può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico su aree anche adibite alla sosta veicolare, al fine di destinarle al posizionamento di tavolini, sedie, dehors e altri arredi da esterno destinati allo stazionamento di persone.

2. Le attività commerciali che intendono occupare in via temporanea o permanente il suolo pubblico lo potranno fare, ove possibile, sul tratto di area fronteggiante le vetrine della loro attività commerciale, senza ostruire la visibilità di altre attività commerciali limitrofe o ostruire il passaggio e gli ingressi di aree private adiacenti.

3. In caso di occupazioni di suolo pubblico effettuate all'esterno di pubblici esercizi e di esercizi di artigianato alimentare con consumo sul posto che interessano aree stradali dedicate alla sosta dei veicoli il canone da corrispondere è calcolato applicando un incremento pari al 100% della tariffa di riferimento per tutta l'area interessata dall'occupazione.

4. Le occupazioni di suolo pubblico su aree stradali dedicate alla sosta dei veicoli dovranno essere compatibili con la normativa prevista dal vigente Codice della Strada, evitando la concessione dell'area ai fini dell'occupazione in caso di scarsità di posteggi nella zona.

5. Deve essere garantita alle persone diversamente abili la completa accessibilità delle aree occupate.

6. In caso di occupazioni di suolo pubblico in posizione adiacente rispetto alle aree stradali, deve essere prevista una sopraelevazione rispetto alla quota della carreggiata, sino alla quota marciapiede, o la delimitazione dello spazio con elementi atti a proteggere i fruitori dell'area occupata, soprattutto nel caso di occupazione di aree di sosta, o comunque di aree poste a quota stradale, distanziandosi comunque almeno 50 cm dal filo della carreggiata, e garantendo l'attraversamento pedonale in sicurezza qualora l'area di occupazione sia separata dall'esercizio commerciale da una strada aperta al traffico veicolare.

7. Il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico di tali aree è subordinato al parere favorevole espresso della Polizia Locale nonché, ove previsto, dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano e della Commissione per il paesaggio, eccetto che nei casi previsti nell'allegato C al presente regolamento.

8. L'autorizzazione alle occupazioni di suolo pubblico a carattere permanente di cui al presente articolo ha durata massima triennale.

9. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità di occupazione e la durata della medesima.

10. Le caratteristiche estetiche degli elementi e delle attrezzature (tavolini, sedie, dehors ecc.) dovranno essere quelle previste dalle indicazioni tecniche di cui al successivo art. 49-bis del presente Regolamento.

## Articolo 49-bis

### Indicazioni tecniche per le occupazioni di suolo da parte di attività commerciali e artigianali

1. Gli arredi da esterno quali gazebi, tavoli, ombrelloni e ogni altra tipologia di manufatto devono possedere le seguenti caratteristiche cromatiche e di materiale:

- a) gazebi con copertura in tessuto, o tende parasole in tinta unita, di colore chiaro, ad esempio: bianco, crema, beige (RAL 1013 – 1014 – 1015 – 1001 – 9001);
- b) struttura dei suddetti elementi, in legno colore naturale o metallo colore bianco o grigio (RAL 7001 – 7010 – 7030 – 7032 – 7038 – 9003 – 9010 – 9010);
- c) basamenti di sostegno in legno, ferro (colore bianco o grigio c.s.), pietra naturale o prefabbricati di colore grigio cemento (RAL 7001 – 7010 – 7030 – 7032 – 7038);
- d) vasi e fioriere in cotto o in legno naturale;
- e) essenze arboree conformi al vigente Regolamento del Verde.

Gli ombrelloni dovranno essere di forma rettangolare o quadrata.

L'altezza minima dei passaggi non potrà essere inferiore a m. 2,10 dal piano di calpestio.

La richiesta di occupazione suolo pubblico dovrà essere corredata da elaborati grafici, documentazione fotografica, cartella colori o campioni, relazione descrittiva e altri documenti che permettano la valutazione di congruità da parte degli uffici.

2. Il posizionamento di arredi da esterno, gazebi, tavoli, ombrelloni o altra tipologia di manufatto, è soggetto ad acquisizione preventiva di parere obbligatorio della Commissione per il Paesaggio.

L'obbligo di acquisizione del parere della Commissione per il Paesaggio non si rende necessario nel caso in cui i manufatti soddisfino entrambe le seguenti condizioni:

- a) avere dimensioni o con superficie di occupazione complessiva non superiore a 50 mq e altezza non superiore a m. 4,00;
- b) possedere le caratteristiche di cui all'Art. 1.

L'ufficio incaricato dell'istruttoria si riserverà la facoltà di chiedere il parere alla Commissione per il Paesaggio nei casi più complessi e nei casi in cui i manufatti si inseriscono in un contesto di particolare pregio paesaggistico.

3. Dovrà essere presentata adeguata pratica edilizia a firma di professionista abilitato, corredata anche dei relativi adempimenti strutturali, in caso di realizzazione delle seguenti tipologie di strutture:

- a) opere permanenti, ancorate stabilmente al suolo (con ogni mezzo: tasselli, zanche ecc.);
- b) manufatti di dimensioni o con superficie di occupazione complessiva superiore a 50 mq e altezza superiore a m. 4,00;
- c) manufatti che richiedono una progettazione o verifica strutturale (dehors, chioschi, tensostrutture ecc.).

I manufatti di cui al presente articolo saranno sempre assoggettati al parere obbligatorio della Commissione per il Paesaggio.

4. È vietata l'installazione di elementi d'arredo in plastica e di colore non conforme alle previsioni di cui al precedente Art. 1.

In caso di richieste in deroga alle previsioni di cui all'Art. 1 si renderà necessario acquisire il parere obbligatorio da parte della Commissione per il Paesaggio.

5. È vietata l'installazione di elementi d'arredo recanti scritte pubblicitarie. È ammessa esclusivamente l'apposizione di loghi delle attività commerciali richiedenti l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico. Tali loghi non potranno superare la dimensione del formato A3 ed essere pari ad un soggetto per ogni manufatto (tenda, gazebo ecc.), essere assoggettati, se dovuto, a autorizzazione per l'installazione degli impianti pubblicitari.

6. Gli elementi di arredo urbano oggetto della richiesta di occupazione suolo pubblico, potranno essere illuminati in conformità ai disposti delle L.R. 31/2015, con obbligo di

trasmissione ai competenti uffici comunali (SUAP/SUE) delle relative dichiarazioni di conformità degli impianti.

7. Il rilascio dell'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'acquisizione da parte dell'ufficio che curerà l'istruttoria, del parere favorevole da parte dei competenti uffici comunali, che diverrà parte integrante dell'atto autorizzativo.

Al fine del rispetto dei tempi di rilascio delle autorizzazioni, i pareri endoprocedimentali dovranno essere rilasciati dagli uffici interessati entro 10 giorni dalla richiesta interna del parere di competenza.

8. Le richieste di autorizzazione, rinnovi, comunicazioni dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite il Portale Telematico del Comune di Segrate, con le tempistiche previste dal vigente Regolamento. Non verranno evase richieste trasmesse con altre modalità.

La richiesta dovrà contenere, oltre agli allegati di rito e descritti precedentemente:

- eventuali autorizzazioni (es. per aree vincolate il parere della Soprintendenza ecc.);
- indicazione dell'eventuale licenza commerciale o SCIA di esercizio dell'attività;
- copertura assicurativa di adeguato importo per la responsabilità civile verso terzi, con validità estesa fino al mantenimento del manufatto oggetto dell'istanza;
- eventuale autorizzazione condominiale per l'installazione di tende sui prospetti dei condomini;
- altri documenti utili all'istruttoria.

L'assenza di uno o più documenti previsti costituisce elemento di improcedibilità dell'istanza.

9. Eventuali danni arrecati alla pavimentazione pubblica saranno ripristinati a cura del titolare dell'autorizzazione.

10. Le aree occupate dovranno essere completamente accessibili da parte di persone diversamente abili e con ridotte capacità motorie.

11. L'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico permanente (oltre 365 gg), potrà essere rilasciata previa sottoscrizione di apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale.

12. Le disposizioni del presente documento si applicano a far tempo dalla data di esecutività del provvedimento che lo approva.

Eventuali manufatti occupanti il suolo pubblico e posizionati precedentemente all'approvazione del presente documento, nel caso di richiesta di rinnovo, dovranno adeguarsi ai disposti delle presenti indicazioni tecniche.

Qualora venga accertata la violazione alle indicazioni di cui al presente documento, l'Amministrazione Comunale potrà revocare l'autorizzazione ed ordinare la rimozione del manufatto e ordinare la restituzione in pristino entro trenta giorni dalla notifica della relativa ordinanza. Trascorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione Comunale procederà alla rimozione coattiva, addebitando agli interessati tutte le spese sostenute per l'intervento.

Il materiale rimosso potrà essere sequestrato, con atto dell'Amministrazione Comunale, a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, dell'eventuale imposta evasa, nonché dell'ammontare delle relative sanzioni.

L'occupazione abusiva di suolo pubblico o la mancata rimozione a seguito di revoca di autorizzazione, comporterà la sanzione amministrativa prevista dalle vigenti norme.

## **Articolo 50**

### **Attività di propaganda elettorale**

1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

## **Articolo 51**

### **Occupazione con elementi di arredo**

1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. Le attività commerciali che intendono occupare in via temporanea o permanente il suolo pubblico lo potranno fare, ove possibile, sul tratto di area fronteggiante le vetrine della loro attività commerciale, senza ostruire la visibilità di altre attività commerciali limitrofe o ostruire il passaggio e gli ingressi di aree private adiacenti.
3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
4. Il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente articolo è subordinato al parere favorevole espresso della Polizia Locale nonché, ove previsto, dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.
5. L'autorizzazione alle occupazioni di suolo pubblico a carattere permanente di cui al presente articolo ha durata massima triennale.
6. Le caratteristiche estetiche degli arredi dovranno essere quelle previste dalle indicazioni tecniche di cui all'art. 49-bis del presente Regolamento.

## **Articolo 52**

### **Esposizione merci fuori negozio**

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale.
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
3. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

## **Articolo 53**

### **Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere**

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale.
2. In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.
3. L'autorizzazione di occupazione del soprassuolo mediante tende, tendoni e simili collocati sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato ha durata sino al permanere dell'attività commerciale presso la medesima sede, a

patto che non subentrino modifiche di qualsiasi natura nell'attività o nell'impianto autorizzato, che il titolare è tenuto a comunicare in maniera tempestiva all'ufficio.

#### **Articolo 54** **Occupazioni per traslochi**

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.
2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno cinque giorni prima all'ufficio competente, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno trenta giorni prima alla Polizia Locale.
4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.
5. Lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

#### **Articolo 55** **Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione**

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
  - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
  - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
  - a) durata minima 6 anni;
  - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio del Comune. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 del Dlg.160/19 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contribuito, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

5. La presente disciplina si applica solo nei casi in cui le occupazioni risultano effettuate su aree demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune.
6. Sono in ogni caso fatte salve:
  - tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute;
  - i contratti esistenti alla data del 1° gennaio 2021.

## **TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE**

### **Articolo 55-bis Particolari tipologie di esposizione pubblicitaria**

1. È consentita la pubblicità a mezzo di aerei, in occasione di manifestazioni sportive e fieristiche solo negli spazi sovrastanti i luoghi ove si svolgono le manifestazioni stesse e loro adiacenze, previa autorizzazione dell'E.N.A.C. La pubblicità può essere effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, compresa quella eseguita su specchi d'acqua esclusivamente per il sorvolo del territorio urbano.
2. Pubblicità con palloni frenati: effettuata con palloni frenati o simili.
3. Volantinaggio in forma ambulante: effettuata mediante distribuzione, di manifestini o di altro materiale pubblicitario solo nelle forme che prevedono la consegna diretta del volantino nelle mani del destinatario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari.
4. Pubblicità fonica: effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori o simili. Per l'effettuazione di pubblicità fonica si osservano le disposizioni di cui all'articolo 59 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Al fine dello svolgimento di pubblicità fonica devono essere rispettate le vigenti norme in materia di inquinamento acustico.
5. Pubblicità con proiezioni: realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.

### **Articolo 56 Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - "camion vela"**

1. La pubblicità effettuata con veicoli è distinta in:
  - a. pubblicità con veicoli: pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, "camion vela", battelli, barche e simili, autovetture esclusivamente di uso pubblico (taxi o simili);
  - b. pubblicità con veicoli dell'impresa: pubblicità indicante logo e ragione sociale dell'impresa effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa stessa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.
2. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.
3. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione; nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, solo nel caso dei camion vela è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.

4. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada.

#### **Articolo 57** **Pubblicità realizzata su carrelli supermercati**

1. La pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria

#### **Articolo 58** **Frecce direzionali – Pre-insegne**

1. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.

2. In caso di installazione, su un unico impianto pubblicitario, di una pluralità di segnali turistici o di territorio o di frecce direzionali, anche riferiti a soggetti e ad aziende diversi, la superficie assoggettabile al canone unico patrimoniale è quella dell'intero impianto oggetto della concessione o dell'autorizzazione. Nell'ipotesi in cui i titolari del provvedimento di concessione o di autorizzazione all'installazione dell'impianto siano diversi, il canone è liquidato distintamente, in proporzione alla superficie del segnale o del gruppo segnaletico posto nella disponibilità di ciascuno di essi.

#### **Articolo 59** **Locandine**

1. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

#### **Articolo 60** **Dichiarazioni per particolari fattispecie**

1. Per le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Per le occupazioni relative i servizi di rete è prevista la dichiarazione annuale, da presentarsi entro il 31 marzo, relativa il numero di utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente del soggetto titolare della concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete.

3. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del

canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.

4. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.

5. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo

6. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.

7. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.

8. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appostiti moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.

## **Articolo 61**

### **Regime transitorio**

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il rinnovo delle autorizzazioni e concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento è concesso previa conformazione degli impianti pubblicitari e delle occupazioni di suolo alle disposizioni del Regolamento vigente.

3. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.

4. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi del presente regolamento.

## **Articolo 62**

### **Disposizioni finali**

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 9 marzo 2026.

**Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO**

1. Ai fini dell'applicazione del canone sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, del Comune sono classificate in n. 2 categorie.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata

**ELENCO STRADE CATEGORIA 1**

<b>Segrate centro</b>	Via XXV Aprile e parcheggi
	Piazza San Francesco
	Via Roma
	Via Gramsci
	S.P. 103 Cassanese
	S.P. 160 Via morandi
	Via Cellini
	Via Turati
	Piazza della Repubblica
<b>Rovagnasco</b>	S.P. 103 Cassanese
	Via Monzese
<b>Villaggio Ambrosiano</b>	Via San Carlo
<b>Milano 2</b>	Via S.Carlo
	Via F.Ili Cervi
	Strada di Spina, portici e spazi limitrofi alle residenze: Botteghe, Ponti, Portici, Archi, Mestieri
<b>Lavanderie</b>	S.P. 103 Cassanese
<b>Redecesio</b>	V.le delle Regioni
	Via Milano
<b>S.Felice</b>	Centro Commerciale
<b>Novegro</b>	Via Baracca
	Via Novegro

**ELENCO STRADE CATEGORIA 2**

Tutte le strade, piazze, spazi ed aree pubbliche non compresi nella categoria 1

**Allegato B - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI PER ESPOSIZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI**

1. Ai fini dell'applicazione del canone per esposizioni di mezzi pubblicitari, le strade, del Comune sono classificate in n. 2 categorie.
2. Alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata

<b>Quartiere</b>	<b>Strada</b>
<b>MILANO 2</b>	Via F.lli Cervi
	Via Vigorelli + controviale
	Via Dorsale o di Spina
	Via ingresso/portineria
	Viale Turchia
	Residenza Archi
	Residenza Botteghe
	Residenza Mestieri
	Residenza Ponti
	Residenza Portici
	Piazzetta dei Cigni
	Zona N.H. Hotel
	Centro Direzionale Mi 2
	Via Olgia (parte di Milano 2)
<b>ZONE INDUSTRIALI</b>	
<b>EDISON</b>	Via Edison
	Via Olgia (parte zona industriale)
	Via Volta
<b>MARCONI</b>	Via Marconi
	Via Pacinotti
	Via Schering
	Via Galvani
	Via Fermi
	Via Torricelli 225
	Via Archimede
	Via Galileo Galilei
	Via Leonardo Da Vinci
	Via Trombetta
<b>SEGRATE CENTRO</b>	
	Via XXV Aprile
	Via Roma
	Via Gramsci
	Via Cellini
	Via Turati
	Via Modigliani
	Via Giotto
	Via Sanzio
	Via Tiziano
	Via Michelangelo
	Via Rugacesio
	Via Tiepolo
	Via Circonvallazione

	Via Morandi
	Parcheggio XXV Aprile
	Largo Carabinieri d'Italia
	Piazza della Repubblica
	Parcheggio FF.SS.
	Parcheggio FF.SS. - 2
	Via Caboto
	Via San Rocco
	1° Maggio
	Via Conte Suardi
	Via Don Sturzo (parte)
	Via Tintoretto
	Controviale cassanese da via Roma a via Morandi
	Variante sud via Modigliani
<b>MILANO OLTRE</b>	
	Viale Europa
	Via Londra
	Via Atene
	Piazza Parigi
	Via Madrid
	Via Degli Alpini
<b>ROVAGNASCO e VILLAGGIO AMBROSIANO</b>	
	Via Monzese
	Via Manzoni
	Via San Carlo (parte)
	Via papa Giovanni (parte)
	Via Kennedy
	Via Fanin
	Via Buozzi
	Via Morelli
	Via Miglioli
	Via Di Vittorio
	Via cassanese (civ.204)
<b>REDECESIO e LAVANDERIE</b>	
	Via delle Regioni
	Via Milano
	Via Cuneo
	Via Reggio Emilia
	Via Marzabotto
	Via Abruzzi
	Via Lazio
	Piazza Molise
	Via Redecesio
	Via Umbria
	Via Marche
	Via Calabria
	Via Campania
	Via Venezia Giulia

	Controviale Cassanese da via Radaelli a via Redecesio
	Via Borioli
	Via Radaelli
	Via Sibilla Aleramo
	Piazza Parco Via Redecesio
	Via Lambretta
	Via Piaggio
<b>NOVEGRO</b>	
	Via Novegro
	Via Baracca
	Via Forlanini
	Via Rivoltana 8centro abitato)
	Via Circonvallaz. Idroscalo
	Via S.P. 15 Bis
	Via Pascoli
	Via Montale
	Ingresso Idroscalo
	Parcheeggio ovest idroscalo
	Parcheeggio est idroscalo
<b>SAN FELICE</b>	
	Portineria centrale
	Centro Commerciale
	Via San Bovio
	Via san Bovio - raccordo Circ.Idroscalo
<b>VARIE</b>	
	Via Cassanese
	Via Rivoltana (esterna al centro abitato)
	Area Aeroportuale
	Area interna idroscalo

## ELENCO STRADE CATEGORIA 2

Tutte le strade, piazze, spazi ed aree pubbliche non compresi nella categoria 1